

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1877

io non ho mai professato, nè potrei professare un principio diverso da quello che l'onorevole relatore ha testè enunciato. È segno adunque che la mia parola non è stata così felice, da rendere esattamente la mia idea. Io non ho giammai inteso di dire che si debba rispondere delle circostanze aggravanti in un reato da tutti coloro che vi prendono parte sol perchè potevano da tutti essere prevedute.

Io invece ho detto che, quando le circostanze aggravanti svoltesi nella esecuzione del reato non solo erano da tutti prevedibili, ma divennero *indispensabili* alla consumazione del reato medesimo, non saprei perchè i malfattori non ne dovessero tutti rispondere. E ripeto anche un'altra volta: quando diversi grassatori si siano proposti di spogliare un viandante, forse nella mente di tutti non c'è che l'idea di spogliarlo. Ma se armati si presentano ad un armato, è ben naturale prevedere che colui possa opporre resistenza; e se, dai malfattori, uno che è più prossimo all'aggregato, per disarmarlo, lo percuote, lo ferisce, non debbono tutti rispondere di questa aggravante, che, non solo era prevedibile, ma *implicitamente* voluta da tutti come mezzo necessario, indispensabile per raggiungere lo scopo comune?

E non a caso io diceva, circostanza *indispensabile* per la consumazione del reato, imperocchè ammetto pur io che con molta facilità possa avvenire che alcuno, senza necessità si faccia a percuotere, a ferire, ad uccidere: in tale ipotesi è naturale che ne risponda solo l'autore; ma quando, per raggiungere lo scopo comune è divenuto *necessario, indispensabile* quell'atto che aggrava il reato, e con tal mezzo lo si raggiunge; io (con tutto il rispetto che professo all'onorevole relatore della Commissione) non trovo ragione perchè coloro, che insieme si concordarono nella consumazione del reato, non debbano rispondere del fatto da loro medesimi voluto, comunque da un solo materialmente eseguito.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole D'Amore non ignora essere questa una questione svolta da tutti i trattatisti del diritto penale. È impossibile, secondo il giudizio dei più riputati ed autorevoli di essi, applicare una regola d'indiretta responsabilità, che talvolta è giusta nelle materie civili, anche alle materie criminali. È l'antica famosa regola del Baldo, che chi versa in cosa illecita ha l'obbligo di rispondere anche di tutte le conseguenze non volute, ma che avrebbe potuto prevedere. Ciò corrisponde precisamente a quel principio di responsabilità colposa, *culpa est non praevidere quod praevideri debebatur*, che testè ricordava l'illustre relatore della Commissione.

Fra più persone le quali decidono di commettere un furto, probabilmente molti non vi si sarebbero associati, se per avventura taluno avesse dichiarato, che non si trattava soltanto di attentare alle sostanze di un altro uomo, ma ben anco di togliergli al bisogno la vita.

Potremmo noi rendere responsabile del fatto individuale di un solo, tutti gli altri individui, quando consti che si sono associati per rubare e non per uccidere? È impossibile. Il principio della responsabilità individuale, la regola *Nova sequitur caput*, debbono qui necessariamente applicarsi. Coloro i quali hanno scienza di ciò che si fa da uno dei compagni, e continuano a prestare l'opera loro, è naturale che assumano ben anco la responsabilità di quel nuovo fatto al quale non erasi esteso il precedente concerto. Ma se voi entrate nel campo vasto ed indefinito della prevedibilità, sollevate una questione e promovete una indagine malagevole, e sovente incerta e pericolosa. Quasi sempre, la risoluzione non potrà essere che arbitraria.

D'altronde, dotti criminalisti hanno considerato che la massima contraria, quella che mantiene la responsabilità individuale, era consigliata non solo dal principio di giustizia che impone di proporzionare in ciascun delinquente la misura della pena alla gravità del rispettivo fatto, ma altresì da un bene inteso interesse sociale, perchè quando fosse consacrato il principio della responsabilità collettiva, tutti i partecipanti ad un reato sarebbero interessati a fare a gara nel commettere le maggiori violenze, ad abbondare in tutti quei mezzi che possono facilitare loro la consumazione del delitto ed il conseguimento dello scopo criminoso, in quanto che già per legge tutti debbono rispondere gli uni dell'operato degli altri, e chi si astenesse o limitasse il proprio fatto individuale, non migliorerebbe per ciò la propria condizione. Se invece la legge, nel commettersi da più persone una grassazione, restringerà la maggior pena solo a colui che ucciderà, facendo lui solo responsabile del reato più grave, questa disposizione avrà anche una virtù preventiva, perchè nessuno vorrà esporsi alla pena più severa, alla quale non partecipavano gli altri complici.

Così è dimostrato che una disposizione, come quella che è proposta dalla Commissione e dal Ministero, non solo è conforme ai principi della giustizia, ma è anche vantaggiosa alla difesa della società ed a preservarla da più gravi danni.

PRESIDENTE. Non fa alcuna proposta, onorevole D'Amore?

D'AMORE. Sì che l'ho fatta la proposta.

PRESIDENTE. Ebbene la mandi!